

Allegato A

ALLEGATO ALLA POLIZZA N. ....

Il presente allegato, che forma parte integrante ed essenziale della polizza n.....per precisare che:

1. Il fidejussore si impegna al pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune di Jesolo, che dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza opporvi riserva e/o eccezione alcuna ed ogni eccezione rimossa, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui al 2° comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, volendo e intendendo rimanere, come in effetti rimane, obbligato in solido con il concessionario.
2. Il mancato o ritardato pagamento del premio o dei supplementi di premio non è opponibile all'assicurato ai fini della validità della garanzia.
3. Il fidejussore si impegna a comunicare a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) l'eventuale intendimento a non procedere al rinnovo o alla revoca della fidejussione. Tale comunicazione deve essere effettuata almeno tre mesi prima della scadenza o della revoca, che in ogni caso potranno avvenire solamente previo nulla-osta scritto da parte dell'assicurato. Qualora la garanzia non sia stata disdetta, la stessa si intenderà automaticamente prorogata.
4. La garanzia è prestata in conformità dell'art. 17 del Regolamento del Codice della Navigazione.
5. La fidejussione è costituita a garanzia degli obblighi assunti con la concessione demaniale indicata in polizza, compreso il regolare versamento del canone demaniale marittimo.
6. La garanzia resta valida sino alla dichiarazione di svincolo ovvero a restituzione dell'originale della polizza da parte del Comune di Jesolo.
7. La fidejussione è prestata a garanzia di ogni obbligo connesso alla concessione demaniale indicata in polizza, anche se venuto a conoscenza dell'assicurato successivamente alla scadenza della polizza o ad intervenuta revoca della stessa.
8. Il Comune di Jesolo ha facoltà di pagare i premi rimasti insoluti entro un mese dalla ricezione della comunicazione scritta del mancato rinnovo dell'assicurazione, fermo restando anche in tale periodo la validità ed efficacia della polizza.
9. Ogni eventuale variazione della polizza potrà avvenire solo previo consenso del Comune di Jesolo.
10. Anche per le concessioni di durata inferiore all'anno, la polizza dovrà avere durata minima annuale.
11. Le stesse condizioni particolari costituiscono parte integrante di quelle riportate a stampa nella suddetta polizza e annullano le condizioni generali con essa in contrasto, apportando deroga alla stessa.

Il Contraente

La Società